

OGGETTO: Autorizzazione per alienazione alloggio di Edilizia Economica e Popolare realizzato dalla Coop.Edilizia "La Marittima" . Sig.ra Rella Maria Luisa.

LA Giunta Comunale

PREMESSO che la Coop.Edilizia "La Marittima" in virtù dell'assegnazione di un suolo conseguito con delibera di G.M. n.1318 del 17.07.85 ha già realizzato sulla Maglia B/3, del nuovo Piano di zona 167 la palazzina n.2 pari a n.6 alloggi;

LETTA la nota in data 03.02.2003 registrata al n.5086 di prot., con la quale la sig.ra Rella Maria Luisa, nella specifica qualità di socio assegnatario dell'alloggio sociale al 1° piano superiore con ingresso della porta salendo a sinistra sito in abitato di Molfetta con accesso dal civico 19 di via Salvo D'Acquisto - Maglia B/3, del P.d.Z. 167 pal.2 ha avanzato istanza per l'ottenimento della autorizzazione ad alienare il citato alloggio dipendenti essenzialmente dalla vicinanza dei balconi dell'abitazione agli alberi esistenti sul marciapiedi prospiciente il fabbricato, il cui polline le provoca una forte allergia, giusto certificato medico rilasciato dal dott.G.Caradonna;

VISTO l'atto di convenzione n.2348 di rep in data 23.12.1986, a rogito di Notar I.Ancona, stipulato tra il Comune di Molfetta e la Coop. "La Marittima" e, in particolare, l'art.9 del citato atto che testualmente recita: "OMISSIS - gli alloggi oggetto della presente convenzione non possono essere alienati ad alcun titolo né su di essi possono costituirsi diritti reali di godimento per un periodo di 10 anni successivi alla data del rilascio del certificato di abitabilità, salvo consenso del Comune per gravi e comprovati motivi e sempre nel rispetto delle condizioni e modalità di cui alla presente convenzione ed in particolare al precedente art.8, - OMISSIS";

ACCERTATO che il recitato vincolo di inalienabilità dell'alloggio prima dei 10 anni, che trova il suo fondamento giuridico nella legge n.865/71 - art.35 - 10° comma - è stato superato con la nuova disposizione dettata dalla legge 17.02.92, n.179 che all'art.20 ha abrogato i comma 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art.35 della legge n.865/71;

RILEVATO che ai sensi del citato articolo i soci riservisti della Cooperativa di cui all'art.25 della legge n.457/78, hanno diritto di prelazione circa l'acquisto degli alloggi a parità di condizioni da esercitarsi entro 4 mesi dalla comunicazione del proprietario di alienare l'alloggio e che dopo la rinuncia dei soci riservisti, la prelazione va esercitata dal Comune a parità di condizioni entro i successivi 4 mesi;

PRESO ATTO della certificazione, a firma del Presidente della Cooperativa, da cui si evince che l'unico socio riservista, sig.Palombella Giuseppe, ha dichiarato di non voler esercitare il diritto di prelazione;

DATO ATTO che questo Comune, al momento, non ha alcun interesse ad acquistare l'alloggio di cui trattasi, per cui non intende avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto;

RITENUTO alla luce delle considerazioni sopra esposte, di poter accogliere l'istanza di alienazione dell'alloggio sociale presentata dalla sig.ra Rella Maria Luisa, con la precisazione che il trasferimento dell'immobile dovrà avvenire nel pieno rispetto delle condizioni e modalità dell'art.9 dell'atto di convenzione stipulata con questo Comune dando atto che il promesso acquirente e, successivamente, i suoi aventi causa, subentrerà nella posizione giuridica del cedente relativamente ai diritti, oneri ed obblighi previsti nel più volte citato atto di convenzione, con esclusione di quelli relativi agli artt.3, 4, 5, 6 e 10, per i quali resta titolare il concessionario;

RITENUTO, altresì, dover fissare, sempre ai sensi del citato art.9, il prezzo di cessione dell'alloggio, che col presente provvedimento viene determinato in € 86.893,29 (£.168.248.870), pari al costo iniziale di £.111.460.000, incrementato del 50.95% per effetto della intervenuta

variazione ISTAT dei costi di costruzione, intervenuti dopo la stipula della convenzione, la cui data risale al 23.12.1986;

ACQUISITO il parere di regolarità reso positivamente dal Responsabile del Settore Territorio f.f., ai sensi del 1° comma dell'art.49 del Decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000, (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

VISTO il decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D e l i b e r a

1) PRENDERE ATTO:

a) dell'istanza prodotta dalla sig.ra Rella Maria Luisa, intesa ad ottenere l'alienazione dell'alloggio sociale assegnatogli, costruito dalla Coop.Edilizia "La Marittima" sulla maglia B/3 del P.d.Z. 167, meglio individuato in premessa, anche ai sensi della L.178/92.

b) del certificato rilasciato dal Presidente della Cooperativa, da cui si evince che l'unico socio riservista, sig.Palombella Giuseppe, ha dichiarato di non voler esercitare il diritto di prelazione;

c) della volontà di questa Amministrazione di non avvalersi del diritto di prelazione nell'acquisto dell'alloggio in parola.

2) Accogliere, per i motivi esposti in narrativa, l'istanza della sig.ra Rella Maria Luisa e, per l'effetto, autorizzare la stesso ad alienare l'alloggio sociale di cui trattasi alle condizioni tutte contenute nell'atto di convenzione n.2348 di rep in data 23.12.1986 a rogito di Notar I.Ancona, stipulato tra il Comune di Molfetta e la Coop. "La Marittima".

3) Determinare in € 86.893,29 (£.168.248.870) il prezzo di cessione dell'alloggio.

4) Trasmettere la presente, ad intervenuta esecutività, alla sig.ra Rella Maria Luisa con l'obbligo, da parte della stessa di presentare a questo Comune ancor prima di procedere alla stipula dell'atto di alienazione, la documentazione del promesso acquirente circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.8 del più volte citato atto di convenzione n.2348/86.

5) Designare responsabile del procedimento il sig.Visaggio Leonardo Antonio.